

Tatuaggio e piercing

<u>DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. Conclusione periodo transitorio (Prot. 5108 del 26/02/2018)</u>	2
<u>Chiarimenti in merito all'attività di trucco semipermanente svolte in ambito estetico in riferimento alla DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 (Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente) - (Prot. 9914 del 03/05/2017)</u>	4
<u>Tatuaggio e Piercing. Possibilità di svolgimento di attività presso diverse imprese - .16/11/2017</u>	6



*Direzione Coesione Sociale
Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Nadia.corderot@regione.piemonte.it*

*Direzione Sanità
Settore Prevenzione e veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

Data	(*)	Ai SISP delle ASL Alle agenzie formative accreditate Al Servizio Formazione della Città metropolitana
Protocollo	Protocollo	E.p.c. Alla Direzione Competitività del Sistema regionale Settore Artigianato, Regione Piemonte
Classificazione	16.70.90	E p.c. Ai Servizi SUAP dei Comuni E p.c. Alle Camere di Commercio del Piemonte

() "segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta"*

Comunicazione via mail

Oggetto: DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. Conclusione periodo transitorio.

Richiamata la circolare del 3 novembre 2016, prot. N. 22339/A1409A, "primi indirizzi applicativi della DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 (Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente)", che chiarisce alcuni dubbi interpretativi per "coloro che intendono avviare una nuova attività e sono privi dell'attestato di frequenza con profitto rilasciato al termine del percorso".

Atteso che la circolare, redatta nel periodo di transizione, mira a "non ostacolare l'avvio di nuove attività, ma nel contempo, sottolinea la necessità che, a regime, l'esercizio delle stesse debba essere subordinato al completamento di un adeguato percorso formativo".

Considerato che la stessa circolare individua nell'inizio dell'anno 2018 il raggiungimento di un "sistema a regime".

Verificata l'attivazione di un numero congruo di corsi di formazione riconosciuti da quella data ad oggi;

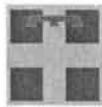
Sentito il parere del Settore Artigianato

Si comunica che **a far data dal 30/04/2018** il periodo transitorio è concluso e si dà corso a quanto previsto con deliberazione n. 20-3738 del 27 luglio 2016 "Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente". Pertanto **dal 01/05/2018** l'avvio di nuove attività è subordinato al completamento del percorso formativo previsto.

Distinti saluti

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Nadia Cordero
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n.82 /2005

Il Dirigente del Settore
Dott. Gianfranco Corgiat Loia
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n.82 /2005



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Direzione Coesione Sociale
Settore Standard formativi e orientamento professionale
coesionesociale@regione.piemonte.it

Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Artigianato
artigianato@regione.piemonte.it

I Dirigenti

Torino, **- 3 MAG, 2017**
Protocollo n. **9944** / A1409A
Classificazione 14 130 70

Al Comitato Coordinamento Confederazioni
Artigiane Piemonte - c/o CNA Piemonte
Via Roma 366 - 10121 Torino
info@cnapiemonte.it

OGGETTO: DGR. n. 20-3738 del 27/07/2016 (*Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente*). Chiarimenti in merito alle attività di trucco semipermanente svolte in ambito estetico.

A seguito dell'incontro svoltosi in data 8 marzo u.s. e in riferimento alla Vostra successiva richiesta prot. n. 5 del 20 marzo 2017 si conferma la posizione emersa dal confronto reciproco in quella sede e si specifica quanto segue.

Il parere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota prot. n. 18706 del 20/01/2017), in ordine allo svolgimento di attività di trucco semipermanente, richiamando i contenuti della scheda tecnico-informativa n. 23 contenuta nel decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 2016 e riguardante il "dermografo per micropigmentazione" ha precisato che *"il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici, estetici dei trattamenti stessi"*.

La medesima scheda tecnico-informativa, oltre ad assimilare la micropigmentazione al trucco permanente, al trucco semipermanente al disegno epidemico o camouflage richiama l'obbligo, da parte dell'operatore, di informare il soggetto da trattare che *"il trattamento con dermografo per micropigmentazione è assimilabile ad un tatuaggio"*.

Tale posizione è confermata anche nella sezione "Cautele d'uso" laddove si richiama l'obbligo di applicazione delle indicazioni contenute nelle linee Guida del Ministero della Sanità, Circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16.07.1998 n. 2.8/633 di chiarimento sulle attività di tatuaggio e piercing. Tali note, tra l'altro, demandavano alle Regioni la promozione di specifiche iniziative volte all'organizzazione di corsi di formazione obbligatori sui rischi sanitari, rivolti agli esercenti di tali attività.

Ciò premesso, come noto in data 27 luglio 2016 la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 20-3738 la *"Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente"*, secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali citate.

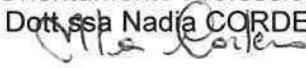
Se, in relazione ai possibili rischi sanitari connessi, il trucco semipermanente è equiparabile al trucco permanente ed al tatuaggio, gli obblighi formativi disciplinati dal provvedimento regionale sopra richiamato si intendono, pertanto, estesi anche a coloro che effettuano tale trattamento.

Infine, vale la pena precisare che, l'utilizzo del dermografo per micropigmentazione nell'ambito dell'attività professionale di estetista potrà inoltre essere consentito agli operatori estetici che abbiano comunque ricevuto adeguata formazione su tutti i diversi aspetti esplicitamente richiamati dal DM 206/2015.

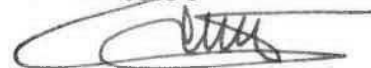
In sintesi i due obblighi formativi, quello sui rischi sanitari disciplinato dalla deliberazione regionale, e quello previsto dal DM 206/2015 sugli aspetti legati al corretto utilizzo degli specifici apparecchi, non si sovrappongono ma si completano e sono entrambi necessari.

Cordiali saluti.

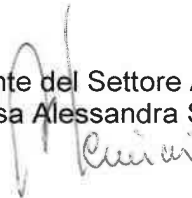
La Dirigente del Settore Standard Formativi e
Orientamento Professionale
Dott.ssa Nadia CORDERO



Il Dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria
Dott. Gianfranco CORGIAT LOIA



La Dirigente del Settore Artigianato
Dott.ssa Alessandra SEMINI



RP

Data (*) 16.11.2017

Protocollo (*) 16410

(*) n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione 8.060.010/001 A1900/4/2017° Quesiti CRA Settore. Pareri

Allegati

Camera di Commercio del Piemonte

Ufficio Registro Imprese Artigianato

nadia.sampietro@al.camcom.it
caterina.ianutolo@bv.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
cristina.corradino@bv.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.impres@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it
artigianato@cn.camcom.it
paola.caldo@cn.camcom.it
m.tamietti@to.camcom.it

Oggetto: Tatuaggio e Piercing. Possibilità di svolgimento di attività presso diverse imprese.

Viene richiesto alla CRA la possibilità di riconoscere la qualifica artigiana ad un soggetto che intenderebbe svolgere Tatuaggio e piercing "presso tre strutture autorizzate per l'esercizio di tatuaggio e piercing che metterebbero a disposizione del soggetto un locale dotato di adeguata attrezzatura per svolgere l'attività in argomento".

L'attività professionale di tatuaggio non è regolata a livello nazionale, mentre è oggetto di linee guida emanate dal Ministero della salute e risulta variamente disciplinata da normative regionali e regolamenti locali.

La Regione Piemonte ha disciplinato l'attività Tatuaggio e Piercing con le seguenti disposizioni:

- Decreto n. 46 del 22.05.2003 recante ad oggetto Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e piercing¹
- DGR 27 luglio 2016 n. 20-3738 recante ad oggetto "Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente."²
- Circolare esplicative recante ad oggetto Primi indirizzi applicativi della D.G.R. 27 luglio 2016 n. 20-3738 rivolta al Sisp Asl, Agenzie formative accreditate, Uffici regionali decentrati della formazione, Servizio formazione della Città metropolitana, Suap dei Comuni, Camere di commercio del Piemonte.³

¹ http://www.regione.piemonte.it/artigianato/legislazione_nazionale.htm

² http://www.regione.piemonte.it/artigianato/legislazione_nazionale.htm

L'attività in parola deve essere svolta secondo le disposizioni sopra richiamate. Più precisamente ai sensi del citato DPGR n. 46/2003 l'esercizio dell'attività in argomento è vincolato alla comunicazione di inizio attività alla Azienda sanitaria locale, (art. 1, comma 2). La notifica, presentata a cura del legale rappresentante della struttura, deve essere trasmessa al Servizio di igiene e sanità SISP del Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio, a cui compete la vigilanza in materia. (art. 1, comma 3).

L'impresa assume la qualifica artigiana se possiede i requisiti di cui alla legge quadro in materia di artigianato (Legge n. 443/1984)⁴.

Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro imprese, tenuto presso la camera di commercio competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale, le imprese artigiane ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 23, comma 1, della l.r. n. 1/2009 e smi.⁵

Lo svolgimento di differenti attività da parte di soggetti diversi all'interno dei medesimi locali con particolare riferimento al cd "affitto di poltrona" costituisce una possibilità.

Al riguardo si richiamano le indicazioni del Ministero sviluppo economico fornite con parere Protocollo n. 32125 dell'8 febbraio 2016⁶ circa la possibilità di estendere la fattispecie del cd "affitto di poltrona" ad attività artigianali diverse da quelle di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle attività artigianali di onicotecnico e tatuatore e piercing. E' specificato nel citato parere che "...., rilevata l'insussistenza di norme ostative rispetto ad una siffatta fattispecie, pare potersi concludere nel senso della legittimità di una estensione della fattispecie dell'affitto di poltrona anche alle richiamate, differenti attività artigianali di onicotecnico, tatuatore e piercing, ove chiaramente siano rispettate tutte le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico – sanitaria."

Distinti saluti.

Il Presidente
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe



Referente
Rosa Pavese



⁴ http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1985-08-24&atto.codiceRedazionale=085U0443&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D443%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1985%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1

⁵ *Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 "Testo unico in materia di artigianato"*

<http://arianna.cr.piemonte.it/it/leggecoordinata/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2009:1:@2017-11-10&tornaIndietro=true>
Art. 23

⁶ 1. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

⁶ <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2034070-parere-8-febbraio-2016-prot-32215-al-coniune-di-roma-affitto-di-poltrona-e-cabine-per-acconciatori-ed-estetisti>